

<b>Data</b>	<b>11/03/2013</b>
<b>Ente giudicante</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO</b>
<b>Numero</b>	<b>5975</b>

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 25064/2007 proposto da:

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE;**  
**- RICORRENTE -**

contro

**AVVOCATO MEVIO**

**D.M.S.;**

**- CONTRORICORRENTE -**

avverso la sentenza n. 1231/2006 della CORTE D'APPELLO di SALERNO,  
depositata il 12/10/2006 r.g.n. 1648/04;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'avv. **D.M.S.** ha proposto opposizione contro la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento, a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, della somma di Euro 4.477,66 a titolo di contributi per gli anni dal 1999 al 2002, contestando che gli emolumenti che gli erano stati corrisposti dalla società Gamma nel 1999 e nel 2000 quale componente del consiglio di amministrazione potessero essere qualificati come compensi di natura professionale.

Il Tribunale di Salerno ha accolto parzialmente l'opposizione annullando la cartella opposta e dichiarando il diritto dell'opponente ad essere iscritto alla Cassa solo a decorrere dall'anno 2000. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Salerno, che ha ritenuto che l'attività di consigliere di amministrazione di una società di capitali non fosse ricollegabile all'esercizio della professione forense, con la conseguenza che i relativi redditi non potevano considerarsi soggetti a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, e ciò considerato anche che la partecipazione dell'opponente alle sedute del Consiglio di amministrazione nel 1999 aveva avuto carattere del tutto sporadico e che l'oggetto delle delibere assunte nel corso dello stesso periodo di tempo era comunque attinente all'attività industriale della società.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense affidandosi a due motivi di ricorso, illustrati anche con memoria, cui resiste con controricorso **D. M.S.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Con il PRIMO MOTIVO di ricorso si denuncia violazione della L. n. 576 del 1980, artt. 10 e 11, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che i redditi percepiti da un avvocato quale componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non sono soggetti a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e chiedendo a questa Corte di stabilire "se il reddito percepito dall'avvocato quale componente di un consiglio di amministrazione di una società o per la sua partecipazione al consiglio di amministrazione, sia da considerarsi di natura professionale e come tale soggetto a contribuzione previdenziale alla cassa forense... anche se l'incarico sia di durata limitata e sporadica e se lo stesso incarico possa essere svolto anche da soggetto non in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense di avvocato".

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n.576 del 1980, artt.10 e 11, artt.2697 e 2698 cc, art.115 cpc, nonché vizio di motivazione, evidenziando che gli emolumenti in questione erano stati comunicati alla Cassa dallo stesso D.M. come compensi professionali e chiedendo, quindi, a questa Corte di stabilire *"se nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per contributi dovuti alla cassa forense, qualora l'opponente contesti la legittimità della pretesa contributiva previdenziale deducendo la natura non professionale di alcune componenti del reddito, componenti reddituali dichiarate invece in precedenza alla cassa forense come professionale, spetta all'opponente dimostrare, ai sensi degli artt. 2697 e 2698 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., la natura non professionale dell'emolumento percepito"*.

3.- Il primo motivo è infondato. Il quesito formulato dalla ricorrente deve trovare risposta nei principi già affermati da questa Corte, con riferimento a fattispecie analoghe (cfr. Cass. n.7384/96, Cass. n. 629/93), secondo cui la L. 20 settembre 1980, n.576, art.11, (modificato dalla L. 2 maggio 1983, n.175, art.2) - che prevede, nel suo primo comma, l'obbligo per gli avvocati e procuratori (nonché per i praticanti procuratori) di versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori una maggiorazione percentuale o contributivo integrativo *"su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A."* - va interpretato, alla luce degli elementi letterali desumibili, in particolare, dagli artt. 10 e 22 della stessa legge, e tenuto conto della ratio della medesima, nel senso che oggetto di tale imposizione contributiva sono soltanto i redditi prodotti dallo svolgimento dell'attività professionale, restandone invece esclusi quelli che non sono riconducibili all'esercizio della professione *stricto sensu* in quanto prodotti nell'esercizio di attività che rimangono, rispetto ad essa, del tutto estranee.

4.- Seguendo la stessa linea interpretativa, è stato affermato (Cass. n. 2910/99) che l'avvocato che, unitamente all'attività forense, svolga quella inerente all'esercizio di un'agenzia di pratiche ipotecarie e catastali, deve tener conto anche dei redditi derivanti da tale ultima attività per determinare la maggiorazione dovuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori ai sensi della L. n.576 del 1980, art.11, (come modificato dalla L. n. 175 del 1983, art.2), giacché non trattasi di redditi derivanti da un'attività del tutto estranea alla professione forense, bensì funzionale ad essa, essendo addirittura compresa nelle tariffe professionali per i diritti di procuratore spettanti nei giudizi di esecuzione, a nulla rilevando che essa possa essere svolta anche da chi non sia in possesso del titolo abilitante all'esercizio della professione forense. Così come è stato affermato che l'attività di consulenza ed assistenza legale, svolta dall'iscritto all'albo degli

avvocati, sia pure in materia fiscale e tributaria, è qualificabile come attività professionale di avvocato, ai sensi dell'ordinamento della professione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n.36, e quindi i relativi redditi e volumi di affari sono soggetti a contribuzione a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai sensi della L. 20 settembre 1980, n.576, artt.10 e 11.

5.- Più recentemente, questa Corte ha ribadito (Cass. n. 8835/2011) che, ai sensi del vigente ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, l'attività di consulenza finanziaria svolta dall'avvocato deve reputarsi connessa - o comunque non estranea - rispetto a quella tipica della professione, con la conseguenza che i relativi redditi e volumi di affari vanno assoggettati a contribuzione ai sensi della L. 20 settembre 1980, n.576, artt.10 e 11, e successive modifiche. Ed ha precisato (cfr. Cass. n. 14684/2012) come, al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di "*esercizio della professione*" debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni cui risale la normativa di "*sistema*" dettata per la varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali; evoluzione che ha comportato (come opportunamente sottolineato in dottrina) la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale. Ne consegue che nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un "*nesso*" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.

6.- Nè si è mancato di sottolineare (cfr. Cass. n.14684/2012 cit.) che questa interpretazione, valida per tutte le categorie professionali e che si traduce nell'escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista, è già stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n.402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza ai sensi della L. n.576 del 1980, art.11, comma 1, nella quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione; in sostanza, le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune.

7.- Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero elementi concreti per sostenere che i redditi in questione, derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione di una società di capitali, potessero in qualche

modo ricondursi all'esercizio dell'attività professionale di avvocato, non essendo emerso che la partecipazione del D.M. all'attività del consiglio di amministrazione avesse mai richiesto le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvaleva nell'esercizio dell'attività professionale. A fronte di una sentenza così motivata, la ricorrente si è limitata a svolgere, con il primo motivo, alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla necessità di avere riguardo - in un'ottica interpretativa più attenta al contenuto attuale della professione forense - alla "*natura della specifica attività svolta*" o alla "*natura tecnica dell'attività prestata*", senza tuttavia indicare alcun elemento dal quale possa dedursi che, in concreto, l'attività svolta dal D.M. quale componente del consiglio di amministrazione della società Gamma abbia assunto connotati tali da poter essere oggettivamente ricondotta a quella tipica della professione, sì che i relativi redditi e volumi di affari debbano essere assoggettati a contribuzione ai sensi della L. n. 576 del 1980, artt. 10 e 11.

Da tanto consegue l'infondatezza del PRIMO MOTIVO ed il rigetto delle relative censure.

8.- Anche il SECONDO MOTIVO deve ritenersi infondato. Come questa Corte ha già affermato (cfr. *ex plurimis* Cass. n.19064/2006, Cass. n.2155/2001), la violazione del precetto di cui all'art.2697 cc, si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia - o meno - assolto tale onere, poiché in questo caso vi sarà soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360 cpc, n.5.

9.- Nella specie, come si è già detto, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero elementi concreti per sostenere che i redditi derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione di una società di capitali potessero in qualche modo ricondursi all'esercizio dell'attività professionale di avvocato ed ha aggiunto che, dovendo l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa previdenziale fondarsi su circostanze obiettive, inerenti alla natura dei redditi prodotti dall'attività professionale, tale obbligo non poteva "*consolidarsi sulla scorta di erronee comunicazioni da parte del presunto obbligato*", escludendo, quindi, che, in difetto di altri elementi, dette comunicazioni (e cioè quelle contenute nelle dichiarazioni dei redditi e nella domanda di iscrizione alla Cassa) potessero costituire prova della natura professionale dei redditi percepiti dal D.M. per la sua partecipazione al Consiglio di amministrazione della società **Gamma**.

10.- Tale affermazione, che non si pone certo in contrasto con la disposizione dell'art.2697 cc, o con le altre norme di cui la ricorrente denuncia la violazione con il secondo motivo di ricorso, ben poteva essere impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione (art.360 cpc, n.5), tenendo presente, però, che alla cassazione della sentenza per vizi della motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento del giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 9547/2010), e che - per il principio di autosufficienza - il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere di indicarne

specificamente il contenuto (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 15952/2007, Cass. n. 4178/2007) e, per quanto riguarda in particolare le prove documentali, di riprodurre nell'impugnazione il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è stato censurato; solo in questo modo, infatti, può consentire al giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare le prove direttamente negli atti di causa) di valutare la pertinenza e la decisività dei medesimi fatti. Nel caso all'esame, la ricorrente, oltre a lamentare genericamente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, non ha riportato in ricorso il tenore esatto della documentazione di cui si discute (limitandosi a indicarne solo sinteticamente il contenuto ed a proporre un giudizio valutativo diverso da quello effettuato dalla Corte d'appello), sì che le censure espresse nel secondo motivo si risolvono, in definitiva, in una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest'ultima.

11.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 20 luglio 2012, n.140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (artt.41 e 42, D.M. cit.).

#### **PQM**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.